

Prot. n. ~~1825~~ del 20/03/2024

**SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIE D'ISTITUTO
IL DIRETTORE**

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il C.C.N.L. - A.F.A.M. del 16/02/2005;

VISTO il C.C.N.L. - A.F.A.M. del 04/08/2010;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018;

VISTO il D.M. 30 settembre 2009, n. 126 con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'articolo 271 concernente la nomina e la formazione delle commissioni giudicatrici e l'articolo 223 concernente il reclutamento del personale docente dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.

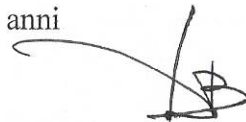
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO lo Statuto d'autonomia dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico";

VISTA la nota prot. n. 12756 del 17 ottobre 2023 con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca fornisce all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica indicazioni operative in merito alla formazione delle commissioni;

ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico con delibera n. 1303 del 27 novembre 2023 e l'approvazione in Consiglio di Amministrazione con delibera n. 48 del 21 dicembre 2023;

CONSIDERATA la necessità di ricoprire i posti vacanti per i successivi anni accademici;



VISTA la procedura di selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una Graduatoria d'Istituto per l'insegnamento ADRPRS 027 – Trucco – prot. n.95 del 9 gennaio 2024;

CONSIDERATO che al termine della predetta procedura non è stato individuato/a alcun/a idoneo/a;

DECRETA

ART. 1

1. È nuovamente indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una Graduatoria d'Istituto per l'insegnamento **ADRPRS 027 – Trucco** i cui contenuti formativi sono delineati nelle seguenti declaratorie e campi disciplinari (D.M. 30 settembre 2009, n. 126):

Declaratorie	Campi Disciplinari
<i>Il settore comprende le discipline che concorrono a formare e sviluppare le capacità progettuali e realizzative del trucco scenico sia per quanto riguarda il volto che il corpo.</i>	<i>Trucco per il teatro - Elementi di Maquillage -Trucco per il cinema e il video - Effetti speciali -Protesi -Body painting - Calco facciale</i>

2. Al candidato è richiesta una comprovata esperienza riguardo le competenze specialistiche e metodologiche proprie dell'insegnamento, con particolare riferimento a quanto descritto in declaratoria.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
 - c) godimento di diritti civili e politici;
 - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o



viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
- c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici (*Allegato A*)

a) di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:

- diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico", ovvero diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni AFAM, ovvero diploma accademico di II livello equipollente rilasciato dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni estere di pari livello;
- laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) in Lettere con indirizzo Spettacolo conseguita presso Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni estere di pari livello.

b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273



del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o art. 273 D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:

- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
- Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.

5. Non possono partecipare alla procedura:

- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
- d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
- e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

6. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.



ART. 3

Domanda e termine per la presentazione

1. La domanda di ammissione è redatta esclusivamente in modalità telematica e compilata entro quindici giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Bando sul sito Internet <https://www.accademiasilviodamico.it> (<https://silviodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>). Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive deve essere presentata con le modalità telematiche previste al comma 3.
3. La presentazione delle domande è effettuata esclusivamente per via telematica dal sito Internet <https://www.accademiasilviodamico.it/graduatorie-docenti>.
4. Nella domanda redatta secondo il modulo online previsto al comma 3 il candidato dichiara:
 - a. nome e cognome;
 - b. data e luogo di nascita;
 - c. nazionalità;
 - d. codice fiscale;
 - e. residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - f. i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
 - g. il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
 - h. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato);
 - i. di godere dei diritti civili e politici;
 - j. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
5. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a. Copia di un documento d'identità valido (carta d'identità);
 - b. Copia del codice fiscale;
 - c. Curriculum con firma autografa dell'attività artistico - culturale e professionale;
 - d. Titoli validi per l'accesso (*modulo allegato A*)
 - e. Titoli di servizio (*modulo allegato B*)
 - f. Titoli di studio (*modulo allegato C*)
 - g. Titoli artistico-culturali e professionali (*modulo allegato C*), **in numero massimo di 30**, svolti nell'ambito specifico della materia per la quale si



concorre. La documentazione valutabile è esclusivamente quella attinente all'insegnamento richiesto.

6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande.
7. Le pubblicazioni in lingua straniera dovranno essere corredate da una traduzione giurata pena la non valutabilità delle stesse. Per i candidati stranieri la documentazione deve essere presentata in copia autenticata e legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane con traduzione giurata, pena la non valutabilità della stessa.
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
10. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., anche ad integrazione, se non su richiesta della commissione, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e l'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

ART. 4

Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. Determinano l'esclusione dalla presente selezione:
 - il difetto dei requisiti di cui all'art. 2;
 - la presentazione o l'invio della domanda oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3;
 - la presentazione o l'invio della domanda con modalità diverse da quella telematica;
 - l'utilizzo di modelli diversi da quelli predisposti per la redazione della domanda;
 - l'omessa presentazione della domanda, di cui all'art. 3, comma 1, e degli allegati alla domanda di cui all'art. 3, comma 5;
 - la presentazione o l'invio di una sola domanda per più discipline;
2. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento dei titoli dichiarati; Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
3. L'Accademia può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che risultino privi dei requisiti di ammissione o che abbiano formulato nella domanda affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti falsi (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).



ART. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è costituita con Decreto del Direttore.
2. Essa è presieduta dal Direttore o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno un anno, con funzioni di presidente, ed è composta da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
3. In assenza di docenti titolari dell'insegnamento la nomina sarà conferita a docenti di ruolo titolari di discipline simili o affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee all'Accademia.
4. Ai membri delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti e indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di missione con oneri a carico dell'Istituzione.

ART. 6

Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali

1. La Commissione valuterà i titoli artistico culturali e professionali elencati che il candidato, per esigenze di speditezza ed economicità della procedura concorsuale, dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, conformemente a quanto indicato all'art.3, comma 5. **In caso di allegazione di un numero di titoli artistico culturali e professionali superiore a 30, la Commissione valuterà solo i primi 30 titoli indicati nell'elenco.**
2. Non sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che riportino un punteggio totale inferiore a 60 punti.
3. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

A) TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di 30 punti) (allegato B)

Servizio svolto nel <u>medesimo settore artistico-disciplinare</u> (fino ad un massimo di punti 20)
Servizio prestato nello stesso anno accademico nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando
Servizio svolto in <u>settore artistico-disciplinare attinente</u> (Fino ad un massimo di punti 10)

[Handwritten signature]



- Servizio prestato nello stesso anno accademico nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 svolto in settore artistico-disciplinare attinente a quello per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando.
- Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica svolto in settore artistico-disciplinare attinente a quello per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando.

Ai fini del computo dei giorni di servizio prestato con contratto di lavoro subordinato sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, svolti durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Ai fini del computo delle ore di servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 sono ritenuti utili i periodi di insegnamento svolti durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

La valutazione di titoli di servizio di cui ai commi precedenti avverrà, ai fini del punteggio, secondo la seguente tabella:

Servizio prestato in giorni *		
	Stesso Settore	Settore Affine
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	Punti 2,00

Servizio prestato in ore *		
	Stesso Settore	Settore Affine
Fino a 24 ore	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20	Punti 1,60



Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00	Punti 2,00
----------------------------	------------	------------

*Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 3, comma 6.

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- i titoli di servizio possono essere valutati solo se riferiti a contratti stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica o ai sensi dell'articolo 223 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata. Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisato anche il numero di ore;
- In caso di servizio prestato a seguito di procedura selettiva pubblica devono essere riportati protocollo e data del bando nonché data della graduatoria definitiva; Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando e data della graduatoria definitiva).
- La valutazione dell'attinenza dei titoli di servizio avverrà a giudizio insindacabile della Commissione tenendo conto delle declaratorie e campi disciplinari del settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando e degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi di primo e di secondo livello.

B) TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 70 punti) (allegato C)

Titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso	Fino ad un massimo di punti 6
1) Diploma del previgente ordinamento* ¹ o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da	3 punti per ogni titolo

¹ Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra riportata verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.



Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	
2) Diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea triennale rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.	1 punto per ogni titolo
3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione o perfezionamento rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Presentazione massima di 30 (<i>trenta</i>) titoli Fino ad un massimo di punti 6
- Attività artistica o professionale in ambito di spettacolo dal vivo, cinematografico, televisivo e dei nuovi media (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Attività di docenza di laboratori pertinenti il Settore Artistico Disciplinare svolta per attività di spettacolo dal vivo, cinematografico, televisivo e dei nuovi media; - Conseguimento di premi di rilevanza nazionale e internazionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Per pubblicazioni editte da Case editrici nazionali attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale;	



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni editate con l'attribuzione del codice ISBN;- Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;- Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso. |
|--|

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, previa predeterminazione dei relativi criteri, considerando l'importanza del contesto performativo nel quale l'evento si è svolto.

ART. 7

Approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata sommando i punteggi conseguiti secondo quanto previsto dall'articolo 6.
2. Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione formula la graduatoria di merito provvisoria. Il Direttore provvede alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dell'Istituzione sul sito internet dell'Accademia <http://www.accademiasilviodamico.it> (<https://silviodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>) e sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca – AFAM – <http://afam.miur.it/>
3. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentati reclami per eventuali errori materiali. Dopo l'esame dei reclami e l'adozione, anche d'ufficio e in autotutela, di eventuali rettifiche ed errori materiali, il Direttore procede all'approvazione della graduatoria definitiva e alla sua pubblicazione all'Albo online dell'Istituzione sul sito Internet dell'Accademia e sul sito <http://afam.miur.it/>
4. È consentita la correzione di errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora tale correzione comporti modifiche dell'ordine di graduatoria, quest'ultima è nuovamente pubblicata all'Albo online dell'Istituzione. (<https://silviodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>) e sul sito del Ministero dell'Università e Ricerca – AFAM – <http://afam.miur.it/>

ART. 8

Utilizzo delle graduatorie d'Istituto

1. La Graduatoria definitiva ha validità di tre anni a partire dalla data di approvazione.
2. L'Istituzione si riserva di utilizzare le graduatorie d'Istituto fermo restando che le corrispondenti cattedre non vengano coperte da personale destinatario di contratto



a tempo indeterminato o determinato individuato sulla base delle Graduatorie Nazionali vigenti o di altre disposizioni di Legge che dovessero intervenire.

ART. 9

Assunzione con contratto individuale di lavoro

1. L'individuazione mediante contratto di lavoro a tempo determinato dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà in caso di vacanza dei posti in organico o per necessità dipendenti da assenze del personale in servizio. I candidati stipuleranno un contratto di lavoro individuale a tempo determinato finalizzato a ricoprire l'incarico di Docente secondo gli insegnamenti elencati all'articolo 1. A tal fine i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora i destinatari assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio.

ART. 10

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni o integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la segreteria amministrativa di questa Istituzione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazione, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questa Istituzione.

ART. 12

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica.

ART. 13

Norme finali e di rinvio

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.



2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" (<https://silviodamico.trasparenza.info/altri-contenuti-dati-ulteriori/graduatorie-d-istituto-per-l-insegnamento>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>) in particolare: bando di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.
3. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" con valore di notifica.
4. Costituiscono parte integrante e inscindibile del presente Bando i seguenti allegati:
Allegato A – Autocertificazione dei titoli di accesso
Allegato B – Autocertificazione dei titoli di servizio
Allegato C – Autocertificazione dei titoli artistico-culturali e professionali
5. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico".



IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Bortignoni